



Allegato B Alla Delibera della Conferenza n. 4

## 6 Organizzazione gestionale del servizio - Revisione e aggiornamento aggregazioni al 30/11/2019

### 6.1 Gestore affidatario del servizio idrico integrato

#### 6.1.1 Premessa normativa

Il servizio idrico integrato ha come obiettivo primario quello di svolgere l'attività del ciclo completo delle acque (acquedotto fognatura e depurazione) attivando una nuova gestione con criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Il codice dell'ambiente attribuisce all'Autorità d'Ambito, ora Ufficio d'Ambito, la competenza di affidare la concessione per la gestione del servizio idrico integrato. Nell'ultimo decennio, tuttavia, nella disciplina dell'affidamento sono intervenute numerose leggi che hanno modificato il ventaglio di opzioni disponibili per l'affidamento.

Da ultimo la legge n. 164/2014 ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. n. 133/2014 il cui art. 7 ha modificato la Sezione III del d.lgs. n. 152/2006 dedicata alla gestione delle risorse idriche. Qui di seguito si riportano i contenuti dei principali articoli a disciplina della materia.

Ferma la nozione di servizio idrico integrato di cui all'art. 141, comma 2, quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, la novella legislativa è intervenuta modificando il Titolo II dedicato al Servizio Idrico Integrato (SII).

In particolare, l'art. 147 riafferma l'organizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni in attuazione della l. n. 36/1994 e l'obbligo di partecipazione degli enti locali compresi nel medesimo ambito all'ente di governo dell'Ambito individuato dalle regioni per ciascun ATO al quale è *ex lege* trasferita la competenza spettante ai comuni in materia di gestione delle risorse idriche ivi inclusa la programmazione delle infrastrutture (art. 143, c. 1).

Solo nel caso in cui l'ATO coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane e sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi dell'abrogato comma 5 dell'articolo 148<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si riporta per comodità il testo del comma 5 abrogato: "Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e **previo consenso della Autorità d'ambito competente.**" Sull'interpretazione della novella legislativa si veda da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 12.03.2015.



In tema di affidamento del servizio il nuovo art. 149 *bis* al comma 1 espressamente dispone che: *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."*

Ai sensi del riformato art. 151 (*Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato*) il rapporto tra ente di governo dell'Ambito e gestore è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, competente in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Quanto alle dotazioni del gestore, l'art. 153 impone espressamente che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

Gli enti locali devono provvedere in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 164/2014, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'art. 172, comma 1<sup>2</sup>, ovvero nei casi in cui l'affidamento **non** sia stato ancora disposto dall'ente di governo dell'ambito, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Posto infine che, qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti si applica quanto previsto dal comma 4<sup>3</sup> dell'art. 172, si evidenzia altresì che la violazione degli obblighi previsti in capo ai comuni comporta responsabilità erariale.

L'art. 172 affronta, poi, in via prioritaria le ipotesi di mancata redazione del Piano d'Ambito, nonché di mancata scelta della forma di gestione del S.I.I. e affidamento dello stesso, disponendo il

---

<sup>2</sup> Art. 173, comma 1: *"Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente."*

<sup>3</sup> Il comma 4 dell'art. 172: *"Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale."*



termine di un anno dall'entrata in vigore della disposizione per l'adozione dei predetti provvedimenti, disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente.

Il secondo comma conferma con chiarezza il principio di unicità di gestione del S.I.I. all'interno del dell'ATO disponendo che il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della norma, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e **non dichiarato cessato ex lege**, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Al di fuori dei casi di cui al comma 1 (ovvero di mancata redazione del Piano d'Ambito o di mancata scelta della modalità di gestione e affidamento del servizio) e solo in sede di prima applicazione della norma (ipotesi non aderente alla realtà dell'ATO Provincia di Bergamo), il comma 3 dell'art. 172 prevede che:

- alla scadenza delle gestioni i cui affidamenti sono stati assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege*, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale di riferimento, l'Ente di Governo d'Ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'art. 149-bis;

- per le gestioni esistenti (i cui affidamenti sono stati assentiti sempre ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 172) i cui bacini affidati siano inferiori al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, l'Ente di Governo d'Ambito dispone l'affidamento del servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Il comma 3 *bis* introduce l'obbligo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, di inviare alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 152/06 ed in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di go-verno dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e **in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.**

Il comma 4 prevede che in caso di inerzia dell'Ente di Governo d'Ambito i poteri in merito al S.I.I. possano essere esercitati dal Presidente della Regione. Se anche il Presidente della Regione risultasse inadempiente, l'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il servizio idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario *ad acta*.

Il comma 5 prevede infine che: *"Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico*



*integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione".*

### **6.1.2 Scelta effettuata dall'Ambito di Bergamo**

Il Piano d'Ambito delinea il modello gestionale ed organizzativo ossia la struttura organizzativa necessaria per assicurare una moderna gestione del Servizio Idrico Integrato a scala d'ambito territoriale ottimale, quindi sovracomunale.

L'organizzazione della gestione del ciclo integrato riveste un ruolo fondamentale per la riuscita del servizio in termini di efficienza, di capacità di risposta alle domande dell'utenza, di rispondenza delle caratteristiche del territorio in materia di acque e reflui alle normative e disposizioni vigenti di economicità per un impiego ottimale delle risorse umane e delle attrezzature di impresa.

Il modello scelto deve essere ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione (art. 9, comma I della Legge 5 gennaio 1994, n. 36). Efficienza intesa come ottimizzazione tecnica del servizio ottenuta massimizzando il rapporto tra risultato ottenuto e risorse impiegate, efficacia intesa come soddisfazione dei bisogni ossia della domanda del servizio attraverso il servizio offerto ed infine economicità intesa come minimizzazione dei costi del servizio e quindi come copertura integrale dei costi attraverso i ricavi di gestione.

Per assicurare la massima efficienza del servizio nella tempestività di intervento e nei rapporti con l'utenza si prevede che il gestore organizzi nell' Ambito una serie di centri operativi in grado di eseguire operazioni di pronto intervento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di controllo e vigilanza, di regolazione e misura.

L'assetto organizzativo previsto è pertanto articolato in una struttura centrale a scala di ambito e in alcune strutture operative compartimentali la cui esistenza è già presente nel territorio.

Per la definizione del modello gestionale e organizzativo sono stati assunti seguenti criteri generali di indirizzo:

- Superamento della frammentazione gestionale esistente con conseguenti economie di scala per l'organizzazione gestionale;
- Gestione unitaria per tutte le componenti del SII relative a acquedotto, fognatura e depurazione;
- Gestione impostata al raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo e di Piano d'Ambito;
- Gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità del servizio;
- Adozione di un sistema esteso di controllo e monitoraggio quali-quantitativo dei servizi.

La gestione del servizio idrico riguarda il complesso di infrastrutture prese in consegna dai Comuni nonché dalle opere e impianti di futura realizzazione in accordo con il programma degli interventi di Piano d'Ambito.



Il dimensionamento della struttura deve essere tale da assicurare una gestione ottimale garantendo continuità e qualità del servizio.

Nel Piano d'Ambito approvato dalla Conferenza dei Comuni nel mese di ottobre 2004, sono stati riconfermati, come modello gestionale da attuare, quello del gestore unico per l'ATO di Bergamo, e come forma di affidamento quella diretta ad una società partecipata dagli Enti Locali dell'ATO, società *in house*, come previsto dalla normativa vigente (art. 113 comma 5 lettera "c" del D.L.vo n. 267/2000 TUEL).

La tipologia di affidamento individuata era tale da interpretare al meglio la tutela delle risorse idriche e quindi gli interessi della collettività e anche la gestione pubblicistica del modello proposto e la conseguente sua organizzazione sul territorio, meglio soddisfacevano le esigenze del territorio bergamasco.

La disciplina normativa vigente e la giurisprudenza nazionale e comunitaria ha confermato l'opzione dell'affidamento in via diretta - *in house* della gestione del S.I.I. in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per tale modulo gestorio, comunque esse siano partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO (art. 149 *bis*, comma 1, dl.gs. n. 152/2006)

E' ormai principio immanente nelle norme che nelle società *in house* gli enti per i quali sono gestiti i servizi affidati debbano esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi.

In particolare la Direttiva UE n. 25/2014 - in corso di recepimento a livello nazionale - all'art. 28, comma 1 dispone che: "*Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice."*

In data 20/03/2006 con deliberazione n. 4 la Conferenza d'Ambito ha deliberato l'affidamento del servizio idrico integrato secondo il modello gestionale dell'*in house providing* in favore di Uniacque S.p.A. e approvato la Convenzione di Gestione ed erogazione del servizio.



In particolare si è deliberato:

PREMESSO CHE:

- Tra i moduli gestori citati nel Piano d'Ambito, si ritiene conveniente e ragionevole, mantenendo in essere la procedura dell'affidamento diretto e proseguendo secondo quanto già deliberato in precedenza dalla stessa Conferenza d'Ambito, ricorrere all'ipotesi dell'affidamento in delegazione interorganica, sulla base delle previsioni di cui all'art. 9, L. 36/1994 e dell'art. 113, c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/2000 ad un soggetto unico di bacino, nato attraverso un percorso volontario, che gestirà il servizio idrico integrato in house, superando sia le residuali gestioni in economia che la pluralità dei soggetti attualmente gestori del servizio all'interno dell'ATO;
- È stata costituita la società Uniacque spa partecipata interamente dagli Enti Locali dell'ATO di Bergamo che possiede i requisiti per l'affidamento in house in particolare:
  - Che trattasi di società di capitale a partecipazione pubblica (diretta) totalitaria, partecipata da enti pubblici;
  - Che sussista un controllo sulla società da parte dell'ente locale analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - Quindi nella presenza di strumenti programmatici, di controllo e di coinvolgimento dell'ente pubblico locale socio;
  - Nel fatto che ogni ente locale possa concorrere (attraverso il consenso, un voto di lista, ecc.) alla nomina degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile della società;
  - Nel fatto che tale società svolga la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.
- Le quote di adesione al capitale risulteranno direttamente proporzionali al rapporto tra gli abitanti residenti in ogni comune ed il totale degli abitanti di cui all'ultimo censimento ISTAT 2001, e che alla Provincia spetterà un capitale pari al 5%;
- Che, quindi, nella fase di avvio della società *in house*, parteciperà al capitale la Provincia di Bergamo ed alcuni Comuni dell'ATO che hanno già perfezionato l'adesione, e che la Provincia di Bergamo successivamente cederà le quote agli altri Enti pubblici locali, così come risulterà dalle rispettive delibere consiliari;

PRESO ATTO:

- Che sugli affidamenti *in house* di cui all'art. 113, c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, si è favorevolmente pronunciato, sotto il profilo giurisprudenziale, il Consiglio di Stato, sez. V,



sentenza 19/2/2004, n. 679 e, più recentemente, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza 15/7/2005, n. 634;

- Che in relazione alla qualificazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, si è pronunciato, tra gli altri, il T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sentenza 25/8/2003, n. 1186;
- Che alla società *in house* sarà affidato, quale soggetto unico di bacino, l'erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle relative reti e infrastrutture di proprietà dei Comuni, *ex art. 2, c. 1, D. Lgs. 267/2000*, e delle società delle reti, *ex art. 35, c. 9, L. 448/2001* e art. 113, cc. 2 e 13, D. Lgs. 267/2001;
- Che quanto precisato nel Piano d'Ambito e nel progetto di riorganizzazione del servizio idrico integrato comporterà, sulla base di un prefissato cronoprogramma, la gestione unitaria del servizio idrico integrato attraverso un percorso a formazione progressiva che coinvolgerà a vario titolo tutti gli Enti pubblici locali, le società delle reti ed i soggetti del servizio dell'A.T.O. di Bergamo;

RITENUTO:

- Che il percorso di aggregazione interesserà quindi i Comuni dell'A.T.O. che gestiscono tutt'ora il servizio idrico integrato o sue fasi in economia e le società del servizio inerenti all'idrico integrato o sue fasi;
- Che saranno poi definiti e perfezionati i rapporti : a) tra i soggetti proprietari delle reti ed il soggetto unico di bacino ai fini dell'accesso alle infrastrutture strumentali al servizio idrico integrato; b) tra il soggetto unico di bacino e l'Autorità d'A.T.O. ai fini del contratto di servizio per la gestione ed erogazione alla luce del contratto di servizio –tipo della Regione Lombardia come da D.G.R. n. 20121 del 23/12/2004, della Carta dei servizi e dell'attività di *reporting* all'Autorità d'A.T.O.; c) tra i soggetti proprietari delle reti e l'Autorità d'A.T.O. ai fini dei canoni di concessione amministrativa e dell'attività di *reporting* a quest'ultima; d) tra gli Enti pubblici locali, l'Autorità d'A.T.O. ed il soggetto unico di bacino ai fini dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo; e) tra il soggetto unico di bacino ed i gestori del servizio interessati; f) tra il soggetto unico di bacino e l'utenza;
- Che sarà cura del soggetto unico di bacino procedere alla bollettazione da parte di tutti i soggetti del servizio, recuperandone i costi operativi e trasferendo all'Autorità d'A.T.O. i



costi per la Segreteria tecnica, l'A.D.P.Q. ed il canone di concessione amministrativa che sarà poi trasferito ai soggetti proprietari delle infrastrutture;

Si è proceduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato alla società Uniacque spa con decorrenza dal 1/01/2007 per anni 30.

La gestione unitaria individuata ha permesso di realizzare una forte aggregazione pubblica che ha coinvolto tutti i comuni per una gestione del servizio idrico integrato efficace, economica ed efficiente. Gli attori di questa riorganizzazione sono stati tutti i comuni della provincia che sono diventati soci della nuova società.

I punti di forza del progetto scelto dall'ATO di Bergamo sono:

1. La necessità di creare un unico sistema di gestione ed erogazione del servizio idrico per una realtà così fortemente diversificata e frammentata quale è quella bergamasca ha imposto necessariamente una aggregazione di tipo pubblicistico prima di passare ad eventuali altre forme.
2. L'affidamento ad Uniacque spa permette di rispettare i presupposti che legittimano l'affidamento "*in house*" ai sensi del comma 5, lett. c), dell'art. 113, TUEL, e che si identificano in requisiti che il legislatore ha previsto come necessari e cumulativi tra loro al fine di considerare legittimi gli affidamenti, pur in assenza della messa in concorrenza dell'erogazione del servizio medesimo. I requisiti sono:
  - Che trattasi di società di capitale a partecipazione pubblica (diretta) totalitaria, partecipata da enti pubblici;
  - Che sussista un controllo sulla società da parte dell'ente locale analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - Quindi nella presenza di strumenti programmatici, di controllo e di coinvolgimento dell'ente pubblico locale socio;
  - Nel fatto che ogni ente locale possa concorrere (attraverso il consenso, un voto di lista, ecc.) alla nomina degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile della società;
  - Nel fatto che tale società svolga la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.



3. La notevole frammentazione delle realtà patrimoniali oggi presenti non permette di procedere in tempi brevi alla costituzione di una unica realtà patrimoniale.

Da qui la necessità di costituire una società interamente pubblica a cui affidare l'erogazione del servizio e la gestione delle reti in modo da attivare la nuova tariffa d'Ambito che permetterà di realizzare gli investimenti programmati e il riconoscimento delle rate di mutuo in essere in capo ai comuni per l'equilibrio dei loro bilanci.

L'attivazione della gestione del servizio idrico integrato non può più aspettare perché in questo modo andiamo a ritardare la realizzazione degli interventi nel settore idrico e il rispetto della normativa in campo qualitativo.

### 6.1.3 Società Uniacque spa

La società Uniacque spa, a totale capitale pubblico, si è costituita il 20 marzo 2006 per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo. La società gestisce esclusivamente il Servizio Idrico integrato ed esclusivamente nel territorio di pertinenza dell'ATO di Bergamo per conto e nell'interesse degli azionisti, che sono Comuni della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo.

Lo statuto di Uniacque S.p.A. prevede un organismo di controllo "analogo e congiunto" (denominato "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (CISC) che esercita ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari<sup>4</sup>, secondo un meccanismo già valutato positivamente dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza di adeguate facoltà di controllo "analogo"<sup>5</sup>.

In particolare, gli articoli 10 e 11 dello Statuto prevedono che gli 11 componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo debbano essere eletti dall'assemblea degli azionisti scegliendo tra *"il Presidente della Provincia, i Sindaci in carica degli Enti locali soci, o loro delegati"*. Ad esso spetta espressamente l'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi affidati in via diretta dagli Enti Locali soci.

Il CISC ha le seguenti funzioni:

---

<sup>4</sup> Da tale punto di vista, preme rilevare come la giurisprudenza amministrativa, ai fini della sussistenza del controllo "analogo", ha richiesto la sussistenza di uno strumento che abiliti l'amministrazione affidante ad esercitare nei confronti del soggetto affidatario del servizio una «influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti», in modo che il gestore si atteggi «ad una sorta di *longa manus* dell'affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo di questo», realizzando così, in altri termini, «una sorta di amministrazione indiretta, nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani dell'ente concedente attraverso un controllo gestionale e finanziario stringente sull'attività della società affidataria, la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operare in favore di questo» (Cfr. *ex multis* T.A.R. Puglia, Bari, 8 febbraio 2007, n. 362; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 10 gennaio 2007, n. 13; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 12 dicembre 2006, n. 2920; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 12 dicembre 2005, n. 986; T.A.R. Sardegna, 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 30 marzo 2005, n. 2784).

<sup>5</sup> Sull'idoneità dello strumento del "comitato di controllo" ad integrare il requisito del controllo "analogo" cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 6 marzo 2008, n. 213; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 3 gennaio 2008, n. 19; T.A.R. Sardegna, sez. I, 21 dicembre 2007, n. 2407.



- Definisce, in maniera vincolante per gli organi societari, le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive generali ai fini della successiva attività del CdA;
- Controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte del CdA, degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali;
- Prescrive al CdA le misure atte a garantirne l'attuazione;
- valuta e/o formula, in modo vincolante: (i) decisioni relative a modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto, nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi; (ii) proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità; (iii) proposte di modifica del capitale sociale di Uniacque; (iv) proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dismissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;
- Esprime una lista di nove nomi nell'ambito della quale l'assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del CdA, compreso il Presidente;
- Esprime il proprio parere vincolante sul piano degli investimenti annuale o pluriennale;
- Esprime il proprio parere vincolante sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore a dieci volte il capitale sociale;
- Esprime il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio predisposto dal consiglio di amministrazione;
- Propone la convocazione dell'assemblea nelle materie di sua competenza.

Inoltre, il CISC verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e il suo concreto funzionamento in vista del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte all'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze in particolare, con riferimento all'esercizio del controllo analogo e congiunto.

Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al consiglio di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato (oggetto di affidamento diretto) e informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

È presieduto da persona indicata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

È convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza e, in via straordinaria, su richiesta: a) di ogni membro; b) del legale rappresentante della società.



Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al consiglio di amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto e, infine, informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

### **Contratto di Servizio**

L'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo con la Delibera n. 4 del 20.03.2006, ha altresì approvato il Contratto di Servizio tipo e i relativi allegati, per la gestione di reti e infrastrutture oltre che per l'erogazione dei servizi, in applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 36/1994 - Legge Galli -, al d.lgs. n. 152/2006 e alla L.R. Lombardia n. 26/2003 e ai relativi regolamenti di attuazione.

In data 01.08.2006 l'Autorità d'Ambito ha sottoscritto con Uniacque spa il Contratto di Servizio, che è divenuto l'unico contratto di riferimento e regolamentazione della gestione del servizio idrico integrato operata dal Gestore unico, nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo. Tale contratto è stato rivisto in data 4/06/2007.

L'art. 151, comma 1, d.lgs. 152/2006, modificato dalla legge n. 164/2014, prevede che *"Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (...)"*. La nuova norma, in attesa di attuazione, comporterà la necessità di rivedere i contenuti del Contratto in essere, in funzione di mero adeguamento alle convenzioni tipo definite dall'AEEGSI. **Verifica effettuata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture**

Nel novembre 2008 l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), aveva avviato, su iniziativa governativa, un procedimento su scala nazionale volto a verificare i requisiti dell'affidamento della gestione del S.I.I. a società *in house*.

In data 15/04/2009 l'AVCP ha concluso l'istruttoria avviata con riguardo ad Uniacque S.p.A., ritenendo conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di *in house providing*, l'affidamento del servizio idrico integrato disposto dall'Autorità d'Ambito Provincia di Bergamo in favore di Uniacque spa.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 152/2006 e della delibera AEEGSI n. 656/2015, con delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 22.07.2016 l'Ufficio d'Ambito ha provveduto a recepire nella convenzione già in essere con il gestore d'Ambito Uniacque S.p.A. i contenuti minimi individuati dall'AEEGSI; In data 18/12/2018 con deliberazione n. 55 il Consiglio Provinciale ha approvato il testo della Convenzione di gestione con aggiornamenti.



.....omissis.....

## 6.2 Ricognizione delle altre gestioni esistenti

In sede di affidamento del servizio idrico integrato al Gestore unico vi era la consapevolezza della sussistenza di gestioni pre-esistenti a quella deliberata dall'Autorità in favore di Uniacque spa, che, ai sensi del T.U. Ambiente e dalle altre leggi da esso richiamate, dovevano ritenersi decadute per effetto dell'affidamento disposto dall'Autorità d'Ambito (senza la necessità di apposita deliberazione da parte degli Enti Locali precedentemente affidanti) e dovevano inoltre essere superate attraverso il subentro del Gestore unico nell'erogazione di tutti i servizi idrici sino ad allora realizzati da operatori diversi da quello individuato dall'Autorità d'Ambito nella citata delibera n. 4/2006.

Di seguito vengono elencate le altre gestioni presenti suddivise per comuni e segmenti gestiti aggiornate al 30 novembre 2019.

| COMUNE               | GESTORE ACQUEDOTTO                     | GESTORE FOGNATURA                      | GESTORE DEPURAZIONE                    |
|----------------------|--|--|--|
| ARZAGO D'ADDA        | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| AVERARA              | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| BARIANO              | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| BRANZI               | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| CALVENZANO           | COGEIDE S.p.A.<br>(gestione conforme)  | COGEIDE S.p.A.<br>(gestione conforme)  | COGEIDE S.p.A.<br>(gestione conforme)  |
| CAMERATA CORNELLO    | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| CANONICA D'ADDA      | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| CARAVAGGIO           | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| CASIRATE D'ADDA      | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| CASTEL ROZZONE       | <b>UNIACQUE S.p.A.</b>                 | COGEIDE S.p.A.                         | COGEIDE S.p.A.                         |



|                       |  | (gestione non conforme)                | (gestione non conforme)                |
|-----------------------|--|--|--|
| CUSIO                 | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| FARA GERA D'ADDA      | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| FORNOVO SAN GIOVANNI  | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| ISOLA DI FONDRA       | in economia<br>(gestione non conforme) | In economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| LENNA                 | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| MEZZOLDO              | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| MISANO DI GERA D'ADDA | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| MORENGO               | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| MOZZANICA             | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| OLMO AL BREMBO        | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| ORNICA                | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| PAGAZZANO             | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| PIAZZATORRE           | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| PIAZZOLO              | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| PONTIROLO NUOVO       | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| RONCOBELLO            | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| SANTA BRIGIDA         | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| SELVINO               | AMIAS SERVIZI s.r.l.                   | AMIAS SERVIZI s.r.l.                   | <b>UNIACQUE S.p.A.</b>                 |



|           | (gestione non conforme)                | (gestione non conforme)                |  |
|-----------|--|--|--|
| TREVIGLIO | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    | COGEIDE S.p.A.<br>Gestione conforme    |
| VALGOGLIO | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |
| VEDESETA  | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) | in economia<br>(gestione non conforme) |

Tabella 6.2.1 – Ricognizione delle Altre Gestioni

### 6.2.1 Altre Gestioni societarie

Ad oggi sono ancora operative le seguenti società:

- AbmNext Spa
- Amias Spa
- Cogeide Spa

Per quanto riguarda la società **ABM Next spa** in data 11/12/2008 con deliberazione n. 17 la Conferenza d'Ambito ha deliberato:

*"- di non ritenere la società ammessa alla prosecuzione della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 113 comma 15 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

*- di prendere atto che la Società in termini di fatto continua a gestire i servizi risultando così che il servizio pubblico è erogato senza soluzione di continuità, sino al momento del subentro di Uniacque S.p.A. nelle relative gestioni;"*

In particolare si è concluso che la società non aveva i requisiti normativamente previsti per l'ammissione alla salvaguardia e alla continuazione della gestione.

Con ricorso n. 1050/2008 presentato al TAR Brescia, la società ABMNext spa ha impugnato la delibera n. 17/2008 della Conferenza d'Ambito e gli atti ad essa connessi.

In data 11/02/2014 il TAR Brescia con la sentenza 160/2014 ha respinto il ricorso.

La società ABMNext spa ha ricorso in appello al Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato respingendo l'appello e confermando gli esiti del giudizio di primo grado con la sentenza n. 5234 del 13.12.2016.

La società ABM Next S.r.l. esegue unicamente i segmenti di captazione e adduzione dell'acqua (fasi del servizio di Acquedotto), essendo per questo considerata di fatto un "grossista" – senza riconoscimento dell'Ufficio d'Ambito -



che provvede alla vendita di acqua a soggetti terzi (società/Comuni) che la distribuiscono (ulteriore fase del servizio di acquedotto) all'utenza dei comuni da quest'ultimi gestiti.

Per quanto riguarda la società **Amias srl** data 11/12/2008 con deliberazione n. 18 la Conferenza d'Ambito ha deliberato:

*"- di non ritenere la società ammessa alla prosecuzione della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 113 comma 15 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

*- di prendere atto che la società in termini di fatto continua a gestire i servizi risultando così che il servizio pubblico è erogato senza soluzione di continuità, sino al momento del subentro di Uniacque S.p.A. nelle relative gestioni; "*

In particolare si è concluso che la società non aveva i requisiti normativamente previsti per l'ammissione alla salvaguardia e alla continuazione della gestione.

Nessun ricorso è stato presentato dalla società pertanto la delibera assunta è pienamente esecutiva.

Con riguardo al comune di Selvino, unico socio di Amias S.p.A., si segnala che tra Amias S.p.A. e Uniacque S.p.A. è pendente un contenzioso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la concessione delle reti e degli impianti afferenti la gestione del S.I.I. al gestore d'Ambito Uniacque S.p.A.

Per quanto riguarda la società **Cogeide spa** in data 11/12/2008 con deliberazione n. 20 la Conferenza d'Ambito ha deliberato:

*"-di non ritenere la società ammessa alla prosecuzione della gestione dei servizi ai sensi dell'art. 113 comma 15 bis D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*

*- di prendere atto che la Società in termini di fatto continua a gestire i servizi risultando così che il servizio pubblico è erogato senza soluzione di continuità, sino al momento del subentro di Uniacque S.p.A. nelle relative gestioni"*

In particolare si è concluso che la società non aveva i requisiti normativamente previsti per l'ammissione alla salvaguardia e alla continuazione della gestione.

Con ricorso n. 242/2009 presentato al TAR Brescia, la società Cogeide spa ha impugnato la delibera n. 20/2008 della Conferenza d'Ambito e gli atti ad essa connessi.

In data 12/03/2014 il TAR Brescia con sentenza n. 242 ha accolto il ricorso in epigrafe ed annullato i provvedimenti impugnati.

L'ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ha ricorso in appello al Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato con la sentenza n. 5236 del 13.12.2016, confermando gli esiti del giudizio di primo grado.



Considerato l'esito del giudizio di appello, l'Ufficio d'Ambito con la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.03.2017 ha riaperto l'istruttoria relativa alla gestione operata da Cogeide S.p.A. La relazione istruttoria e le conclusioni sono state approvate con delibera di Consiglio provinciale n. 13 del 20.07.2017 e con provvedimento dell'Ufficio d'Ambito di cui alla nota prot. n. 2993 del 27.07.2017 \_è stato comunicato alla società che:

*1. "in esito all'istruttoria avviata in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 4 del 22.03.2017, tenuto conto dei limiti negativi e conformativi del giudicato intervenuto sulle sentenze del TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia n. 242/2014 e n. 5236/2016 del Consiglio di Stato e considerato, altresì, il consolidamento degli effetti dell'organizzazione gestionale, che nel tempo ha garantito standard adeguati nello svolgimento dei servizi idrici affidati, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 172, comma 2 del d.lgs n. 152/2006, si ritiene che Cogeide S.p.A. debba essere ammessa alla continuazione delle gestioni in essere sino alla scadenza individuata nelle convenzioni stipulate dai Comuni relativamente alla gestione dei servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione nei comuni di: Arzago D'Adda, Bariano, Brignano Gera D'Adda, Calvenzano, Canonica D'Adda, Caravaggio, Casirate D'Adda, Fara Gera D'Adda, Fornovo S. Giovanni, Misano di Gera D'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio.*

*Di seguito si riportano le scadenze emerse dalla documentazione esaminata, con riferimento alla gestione dei servizi idrici operati da Cogeide S.p.A. per 15 Comuni:*

| Comune                 | Scadenza Acquedotto | Scadenza Fognatura | Scadenza Depurazione |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 Arzago D'Adda        | 31.12.2021          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 2 Bariano              | 31.12.2020          | 31.12.2034         | 31.12.20.2030        |
| 3 Brignano Gera D'Adda | 31.12.2021          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 4 Calvenzano           | 31.12.2024          | 31.12.2024         | 31.12.20.2030        |
| 5 Canonica d'Adda      | 31.12.2019          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 6 Caravaggio           | 31.12.2028          | 31.08.2031         | 31.12.20.2030        |
| 7 Casirate d'Adda      | 31.12.2025          | 31.12.2024         | 31.12.20.2030        |
| 8 Fara Gera d'Adda     | 31.12.2019          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 9 Fornovo San Giovanni | 31.10.2020          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 10 Misano Gera D'Adda  | 31.12.2021          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 11 Morengo             | 31.12.2021          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |
| 12 Mozzanica           | 31.07.2020          | 31.12.2031         | 31.12.20.2030        |



|    |                 |            |            |               |
|----|-----------------|------------|------------|---------------|
| 13 | Pagazzano       | 31.01.2023 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |
| 14 | Pontirolo Nuovo | 31.01.2031 | 31.01.2031 | 31.12.20.2030 |
| 15 | Treviglio       | 31.12.2031 | 31.12.2031 | 31.12.20.2030 |

*Cogeide S.p.A. dovrà consentire l'immediato subentro del gestore d'Ambito Uniacque S.p.A., alle scadenze indicate dalle convenzioni per ciascuna delle fasi rientranti nel s.i.i., da essa operata nei comuni elencati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

*Ai sensi dell'art. 172 d.lgs. n. 152/2006, deve invece intendersi decaduta ex lege la gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione nel comune di Castel Rozzone, dove Cogeide non opera il s.i.i. completo di tutte le fasi, atteso che il servizio di Acquedotto è già attualmente gestito dal gestore d'Ambito Uniacque S.p.A., così come statuito dal Tar Brescia con la sentenza n. 246/2014 e confermato successivamente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5236/2016. Secondo i giudici aditi, infatti, la gestione dei servizi idrici in forma integrata è presupposto indefettibile per sottrarsi al meccanismo di decadenza automatica; pertanto lo svolgimento di talune soltanto delle funzioni non rende configurabile nella fattispecie concreta relativa al Comune di Castel Rozzone la continuazione della gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione sino alle date di scadenza previste nelle rispettive convenzioni.*

*In esecuzione di quanto statuito giudizialmente, con le sentenze del Tar Lombardia, Brescia n. 246/2014 e n. 5236/20216 del Consiglio di Stato Cogeide, Cogeide S.p.A. e il comune di Castel Rozzone dovranno quindi consentire l'immediato subentro di Uniacque S.p.A. nella gestione dei servizi di Fognatura e Depurazione, nel rispetto e secondo le modalità di cui alle previsioni normative e regolamentari di riferimento."*

*dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione."*

Sebbene la gestione - dichiarata conforme dall'Ufficio d'Ambito - dei servizi idrici operati da Cogeide in favore dei comuni dalla stessa serviti (di cui alla tabella che precede) sia regolata *ex lege*, fino alla scadenza in essi contemplata, dalle convenzioni già in essere con detti comuni, si segnala che alla data di aggiornamento del presente capitolo di Piano l'Ufficio d'Ambito e Cogeide S.p.A. stanno individuando un testo di accordo la cui sottoscrizione consentirebbe la regolazione dei rapporti tra la Società e l'Ufficio d'Ambito oltre all'espletamento delle competenze *ex lege* in punto di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi, oltre che di calcolo della Tariffa praticata da Cogeide all'utenza dalla stessa servita, in coerenza con le direttive imposte dall'Arera.

## 6.2.2 Gestioni in economia

Ad oggi esistono 15 Comuni per il segmento di acquedotto, con gestioni in economia non ancora aggregati nel gestore; 15 Comuni con la gestione della rete fognaria in economia e 15 Comuni con le



gestione del segmento di depurazione in economia. (Per i nomi dei comuni vedasi tabelle sopra allegate)

L'art. 148 del D.Lgs n. 152/2006 al comma 5 prevedeva la possibilità per i comuni sotto i 1000 abitanti residenti inclusi nelle comunità montane, di non aderire alla gestione unica d'Ambito, che per l'ambito di Bergamo è stata affidata al gestore unico Uniacque spa.

Tale articolo è stato abrogato dalla legge di conversione della finanziaria 2010 che prevede all'art. 1 *"Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali"*, il comma 1- quinquies che recita: *"all'art. 2 della legge 23/12/2009 n. 191 dopo il comma 186, è inserito il seguente: 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'Ambito territoriali di cui agli artt. 148 e 201 del D Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni. (...) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli artt. 148 e 201 del citato decreto Lgs n. 152/2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente periodo. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

Ne discende che, come indicato dalla Regione Lombardia in data 10/10/2012, dal 1/01/2011, data dalla quale si è data attuazione alla soppressione delle AATO, l'art. 148 del D Lgs n. 152/2006 non esiste più e nemmeno le disposizioni che lo compongono. Quindi, cita la Regione Lombardia, non esiste più facoltà per i comuni montani sotto i 1000 abitanti, di optare per la gestione in economia del servizio idrico integrato pur gestendo tutti e tre i segmenti.

Come rappresentato nell'ambito della premessa normativa, con riguardo alle dotazioni del gestore, l'art. 153 impone espressamente che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

Gli enti locali dovevano provvedere in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 164/2014, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti (sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 164/2014), si applica quanto previsto dal comma 46, dell'art. 172, ricordando, peraltro che ad oggi la violazione degli obblighi previsti in capo ai comuni comporta responsabilità erariale.

---

<sup>6</sup> Il comma 4 dell'art. 172: *"Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale."*



Alla luce di quanto appena riportato, si segnala che tutti i comuni inadempienti rispetto all'obbligo di confluenza della gestione dei servizi idrici in quella unica d'Ambito espletata da Uniacque S.p.A., sono stati invitati ad attivare un percorso aggregativo con la società Uniacque spa.

### 6.3 Superamento della frammentazione gestionale

In data 14/05/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con delibera n. 15 ha approvato il piano di subentro nelle gestioni esistenti che Uniacque spa ha presentato ai sensi dell'art. 33 del contratto di servizio.

In data 13.10.2015 Uniacque spa ha presentato l'aggiornamento al Piano di subentro del 2013, dal quale si evince lo stato del processo aggregativo all'interno dell'Ambito Territoriale di riferimento.

Si riportano le tabelle riassuntive riferite alle realtà territoriali e alle gestioni preesistenti all'affidamento al gestore unico d'Ambito ancora esistenti:

| Comuni con gestioni in economia - abitanti inferiori a 1.000 |                         |  |      |
|--|-------------------------|--|------|
| Comune   | Residenti<br>01.01.2015 | DATA STIMATA DI AGGREGAZIONE   | NOTE |
| Averara  | 189                     | ENTRO 60 GIORNI DALLA DELIBERA DI AFFIDO CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELLE INFRASTRUTTURE |      |
| Branzi   | 721                     |  |      |
| Camerata<br>Cornello   | 625                     |  |      |
| Cusio  | 249                     |  |      |
| Isola di Fondra  | 192                     |  |      |
| Lenna  | 622                     |  |      |
| Mezzoldo   | 176                     |  |      |
| Olmo al Brembo   | 503                     |  |      |
| Ornica   | 159                     |  |      |
| Piazzatorre  | 417                     |  |      |
| Piazzolo   | 85                      |  |      |
| Roncobello   | 433                     |  |      |
| Santa Brigida  | 557                     |  |      |
| Valgoglio  | 601                     |  |      |
| Vedeseta   | 205                     |  |      |

| Altre Gestioni |                              |
|----------------|------------------------------|
| Società        | DATA STIMATA DI AGGREGAZIONE |



|             |   |
|-------------|---|
| AbmNext srl |   |
| Amias Spa   | PER QUANTO RIGUARDA LE GESTIONI SOCIETARIE ANCORA IN ESSERE E NON SALVAGUARDATE, LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SUBENTRO RESTA CONDIZIONATA ALLA EFFETTIVA DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DEL PROCESSO DI SUBENTRO OVVERO ALLA RISOLUZIONE DEFINITIVA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI IN SEDE GIURISDIZIONALE. |

Tabella 6.3.1 – Superamento della frammentazione gestionale

Per quanto riguarda le modalità di subentro, Uniacque S.p.A. si impegna a farsi carico del personale attualmente impiegato sul servizio dai gestori uscenti, siano essi comuni o società, conformemente alle clausole cosiddette sociali di cui ai contratti collettivi di riferimento.

Relativamente alla consistenza del patrimonio, la società intende operare secondo le previsioni di legge e secondo il contratto di servizio, adottando criteri generali di acquisizione della disponibilità di reti e impianti a titolo gratuito e, nel caso di valore contabile residuo riconoscendo secondo legge l'eventuale rimborso al soggetto titolare dell'investimento.

Quanto ai cosiddetti beni strumentali alla gestione del servizio, la società si riserva l'acquisto di detti beni dalla società uscente ovvero per le gestioni in economia, nel caso di beni inventariati al patrimonio del comune, di rilevarli al valore netto risultante dalle scritture contabili, decurtato di eventuali finanziamenti pubblici goduti al momento dell'acquisto, tenendo conto che ai sensi di legge la società non può acquistare beni demaniali comunali del servizio idrico.

In via generale si rende utile ricordare che l'accesso alle infrastrutture comunali deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 153, d.lgs. n. 152/2006, recante *"Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"* il quale prevede che *"1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica."*

Per quanto riguarda il personale, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 173, d.lgs. n. 152/2006 in base al quale: 1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 3, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 15, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile."



Con riguardo alle gestioni in economia esistenti alla data dell'aggiornamento del Piano, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad inviare ai Comuni informative adeguate all'attuazione delle previsioni delle norme in vigore.

Con riguardo alle gestioni preesistenti all'affidamento della gestione unica d'ambito del servizio idrico integrato ad opera di Uniacque S.p.A., dichiarate cessate *ex lege* dall'Autorità d'Ambito in attuazione del dato normativo *pro tempore* vigente, si rappresenta che con tutte le società elencate al paragrafo 6.2.1 sono in corso trattative volte a determinare nel breve periodo l'aggregazione nella gestione unica d'Ambito.